

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA
Via Manzoni, 3 - 00010 MARCELLINA Tel. 0774 424464 - Fax 0774 429868 - Distretto 33
Codice Meccanografico RMIC8AS009 - Codice Fiscale 86000200583 – Codice univoco UF8Y3G
rmic8as009@pec.istruzione.it - rmic8as009@istruzione.it – www.icmarcellina.edu.it

AI REFERENTI DI PLESSO

- Danieli Irene

Oggetto: Delega per la verifica del possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico

Il Dirigente Scolastico

Visti

il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante *“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*;

la Nota M.I. del 13/8/2021, n. 1237 con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico*;

la nota MI del 30/8/2021 n. 1260, *Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti*;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.

Considerato

- che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

- che il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal DL 111/2021, prevede che *dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*

-che il decreto-legge 11 settembre, n. 122 prevede che *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde*

COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti”.

- che le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione Tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105”. La certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

- che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni relative al possesso/validità del GP per il personale scolastico

- che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

DELEGA

Il Sig. DANIELE IREKEN nato a TIVOLI il 16-12-71 dipendente di codesta istituzione scolastica ad effettuare le verifiche del possesso e validità del green pass del personale in servizio presso l’istituto attenendosi alle seguenti disposizioni:

- La verifica avverrà mediante la app “Verifica C19” installata su dispositivi mobili messi a disposizione dall’Istituzione scolastica. Il trattamento dei dati segue la normativa vigente sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del D. Lgs 101/2018. La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

a) su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,

b) l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni nel pieno rispetto della privacy

La verifica potrà avvenire anche mediante interrogazione del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della prevista interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, consentirà il prescritto controllo sul possesso/validità del GP

- La verifica con l'app potrà essere omessa, sino a nuove indicazioni, se l'interessato esibisce una certificazione medica di esenzione della vaccinazione sulla cui idoneità dovrà essere consultato il personale amministrativo allo scopo incaricato.
- La registrazione della avvenuta verifica dovrà indicare solo la validità della certificazione, la data e l'ora della verifica e non dovrà riportare ulteriori informazioni
- Oltre alla verifica, nelle modalità indicate, non devono essere richieste in alcun modo ulteriori informazioni agli interessati. Per le persone delle quali non si conosce l'identità sarà richiesta l'esibizione del documento personale
- Le informazioni raccolte relativamente agli esiti della verifica dei green pass sono riservate e possono essere comunicate soltanto al dirigente e al personale autorizzato
- La registrazione degli esiti della verifica deve essere fatta personalmente dal delegato alla verifica curando che sia mantenuta riservata la posizione di qualunque altro dipendente soggetto a controllo
- L'elenco con gli esiti delle verifiche deve essere custodito in modo riservato in modo che non possa essere consultato senza autorizzazione (non lasciare mai, l'elenco incustodito o visibile ad altri)
- Ove si avesse un sospetto sulla autenticità di un green pass o sul reale intestatario dello stesso dovrà essere fatta una immediata segnalazione al dirigente scolastico o, in assenza al suo sostituto.
- Ove l'esito della verifica fosse negativo o il personale risultasse sprovvisto di Green pass o di certificazione di esenzione, deve essere immediatamente avvertito il dirigente scolastico o il suo sostituto.
- All'esito della verifica quotidiana, la S.V. è tenuta a darne contestuale comunicazione al dirigente scolastico tramite l'apposita modulistica (report giornaliero incaricato alla verifica).

Si evidenzia che nel trattamento di dati personali, anche di natura particolare o sensibile, autorizzati con la presente delega dovranno sempre essere rispettate le disposizioni presenti nel Regolamento UE 679/2016, nel D. Lgs 196/2003 e le diverse istruzioni impartite al personale. Con riferimento al trattamento dati, per quanto qui non espressamente indicato, si rinvia all'atto di designazione a soggetto autorizzato al trattamento (ALLEGATO 1) nonché all'informativa sul trattamento dati del personale scolastico a suo tempo già fornita e pubblicata sul sito della scuola alla sezione "privacy".


La presente delega di funzioni è valida fino al 31/12/2021 con possibilità di proroga.

Marcellina, 13/09/21

Il Dirigente Scolastico



Firma del delegato per presa visione e accettazione



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA
Via Manzoni, 3 - 00010 MARCELLINA Tel. 0774 424464 - Fax 0774 429868 - Distretto 33
Codice Meccanografico RMIC8AS009 - Codice Fiscale 86000200583 - Codice univoco UF8Y3G
rmic8as009@pec.istruzione.it - rmic8as009@istruzione.it - www.icmarcellina.edu.it

Ai Collaboratori Scolastici

- Manzo Emma

Oggetto: delega per la verifica del possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico

Il Dirigente Scolastico

Visti

il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*;

la Nota M.I. del 13/8/2021, n. 1237 con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico*;

la nota MI del 30/8/2021 n. 1260, *Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti*;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.

Considerato

- che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

- che il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal DL 111/2021, prevede che *dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*

-che il decreto-legge 11 settembre, n. 122 prevede che *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede*

alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti".

- che le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione Tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105". La certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

- che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni relative al possesso/validità del GP per il personale scolastico

- che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

DELEGA

Il Sig. MANZO EMMA nato a ACERRA (NA) il 20/01/1998 dipendente di codesta istituzione scolastica ad effettuare le verifiche del possesso e validità del green pass del personale in servizio presso l'istituto attenendosi alle seguenti disposizioni:

- La verifica avverrà mediante la app "Verifica C19" installata su dispositivi mobili messi a disposizione dall'Istituzione scolastica. Il trattamento dei dati segue la normativa vigente sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del D. Lgs 101/2018. La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:
 - a) su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
 - b) l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni nel pieno rispetto della privacy

La verifica potrà avvenire anche mediante interrogazione del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della prevista interoperabilità con il


- La verifica con l'app potrà essere omessa, sino a nuove indicazioni, se l'interessato esibisce una certificazione medica di esenzione della vaccinazione sulla cui idoneità dovrà essere consultato il personale amministrativo allo scopo incaricato.
- La registrazione della avvenuta verifica dovrà indicare solo la validità della certificazione, la data e l'ora della verifica e non dovrà riportare ulteriori informazioni
- Oltre alla verifica, nelle modalità indicate, non devono essere richieste in alcun modo ulteriori informazioni agli interessati. Per le persone delle quali non si conosce l'identità sarà richiesta l'esibizione del documento personale
- Le informazioni raccolte relativamente agli esiti della verifica dei green pass sono riservate e possono essere comunicate soltanto al dirigente e al personale autorizzato
- La registrazione degli esiti della verifica deve essere fatta personalmente dal delegato alla verifica curando che sia mantenuta riservata la posizione di qualunque altro dipendente soggetto a controllo
- L'elenco con gli esiti delle verifiche deve essere custodito in modo riservato in modo che non possa essere consultato senza autorizzazione (non lasciare mai, l'elenco incustodito o visibile ad altri)
- Ove si avesse un sospetto sulla autenticità di un green pass o sul reale intestatario dello stesso dovrà essere fatta una immediata segnalazione al dirigente scolastico o, in assenza al suo sostituto.
- Ove l'esito della verifica fosse negativo o il personale risultasse sprovvisto di Green pass o di certificazione di esenzione, deve essere immediatamente avvertito il dirigente scolastico o il suo sostituto.
- All'esito della verifica quotidiana, la S.V. è tenuta a darne contestuale comunicazione al dirigente scolastico tramite l'apposita modulistica (report giornaliero incaricato alla verifica).

Si evidenzia che nel trattamento di dati personali, anche di natura particolare o sensibile, autorizzati con la presente delega dovranno sempre essere rispettate le disposizioni presenti nel Regolamento UE 679/2016, nel D. Lgs 196/2003 e le diverse istruzioni impartite al personale. Con riferimento al trattamento dati, per quanto qui non espressamente indicato, si rinvia all'atto di designazione a soggetto autorizzato al trattamento (ALLEGATO 1) nonché all'informativa sul trattamento dati del personale scolastico a suo tempo già fornita e pubblicata sul sito della scuola alla sezione "privacy".

La presente delega di funzioni è valida fino al 31/12/2021 con possibilità di proroga.

Marcellina, 04/10/21

Il Dirigente Scolastico



Firma del delegato per presa visione e accettazione



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA
Via Manzoni, 3 - 00010 MARCELLINA Tel. 0774 424464 - Fax 0774 429868 - Distretto 33
Codice Meccanografico RMIC8AS009 - Codice Fiscale 86000200583 – Codice univoco UF8Y3G
rmic8as009@pec.istruzione.it - rmic8as009@istruzione.it – www.icmarcellina.edu.it

Ai Collaboratori scolastici

- Baldanza Maria

Oggetto: delega per la verifica del possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico

Il Dirigente Scolastico

Visti

il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante *“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*;

la Nota M.I. del 13/8/2021, n. 1237 con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico*;

la nota MI del 30/8/2021 n. 1260, *Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti*;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”*.

Considerato

- che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

- che il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal DL 111/2021, prevede che *dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*

-che il decreto-legge 11 settembre, n. 122 prevede che *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al*

comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti".

- che le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione Tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105". La certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

- che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni relative al possesso/validità del GP per il personale scolastico

- che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

DELEGA

Il Sig. BAIDAWZA MARIA nato a MARZOLINA (RN) il 17-09-1971 dipendente di codesta istituzione scolastica ad effettuare le verifiche del possesso e validità del green pass del personale in servizio presso l'istituto attenendosi alle seguenti disposizioni:

- La verifica avverrà mediante la app "Verifica C19" installata su dispositivi mobili messi a disposizione dall'Istituzione scolastica. Il trattamento dei dati segue la normativa vigente sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del D. Lgs 101/2018. La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

a) su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,

b) l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni nel pieno rispetto della privacy

La verifica potrà avvenire anche mediante interrogazione del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della prevista interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, consentirà il prescritto controllo sul possesso/validità del GP

- La verifica con l'app potrà essere omessa, sino a nuove indicazioni, se l'interessato esibisce una certificazione medica di esenzione della vaccinazione sulla cui idoneità dovrà essere consultato il personale amministrativo allo scopo incaricato.
- La registrazione della avvenuta verifica dovrà indicare solo la validità della certificazione, la data e l'ora della verifica e non dovrà riportare ulteriori informazioni
- Oltre alla verifica, nelle modalità indicate, non devono essere richieste in alcun modo ulteriori informazioni agli interessati. Per le persone delle quali non si conosce l'identità sarà richiesta l'esibizione del documento personale
- Le informazioni raccolte relativamente agli esiti della verifica dei green pass sono riservate e possono essere comunicate soltanto al dirigente e al personale autorizzato
- La registrazione degli esiti della verifica deve essere fatta personalmente dal delegato alla verifica curando che sia mantenuta riservata la posizione di qualunque altro dipendente soggetto a controllo
- L'elenco con gli esiti delle verifiche deve essere custodito in modo riservato in modo che non possa essere consultato senza autorizzazione (non lasciare mai, l'elenco incustodito o visibile ad altri)
- Ove si avesse un sospetto sulla autenticità di un green pass o sul reale intestatario dello stesso dovrà essere fatta una immediata segnalazione al dirigente scolastico o, in assenza al suo sostituto.
- Ove l'esito della verifica fosse negativo o il personale risultasse sprovvisto di Green pass o di certificazione di esenzione, deve essere immediatamente avvertito il dirigente scolastico o il suo sostituto.
- All'esito della verifica quotidiana, la S.V. è tenuta a darne contestuale comunicazione al dirigente scolastico tramite l'apposita modulistica (report giornaliero incaricato alla verifica).

Si evidenzia che nel trattamento di dati personali, anche di natura particolare o sensibile, autorizzati con la presente delega dovranno sempre essere rispettate le disposizioni presenti nel Regolamento UE 679/2016, nel D. Lgs 196/2003 e le diverse istruzioni impartite al personale. Con riferimento al trattamento dati, per quanto qui non espressamente indicato, si rinvia all'atto di designazione a soggetto autorizzato al trattamento (ALLEGATO 1) nonché all'informativa sul trattamento dati del personale scolastico a suo tempo già fornita e pubblicata sul sito della scuola alla sezione "privacy".

La presente delega di funzioni è valida fino al 31/12/2021 con possibilità di proroga.

Marcellina, 04/10/21

Il Dirigente Scolastico



Firma del delegato per presa visione e accettazione



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA
Via Manzoni, 3 - 00010 MARCELLINA Tel. 0774 424464 - Fax 0774 429868 - Distretto 33
Codice Meccanografico RMIC8AS009 - Codice Fiscale 86000200583 - Codice univoco UF8Y3G
rmic8as009@pec.istruzione.it - rmic8as009@istruzione.it - www.icmarcellina.edu.it

AI COLLABORATORI SCOLASTICI

- Giosi Aurelio

Oggetto: Delega per la verifica del possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico

Il Dirigente Scolastico

Visti

il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante *“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*;
la Nota M.I. del 13/8/2021, n. 1237 con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico*;
la nota MI del 30/8/2021 n. 1260, *Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti*;
il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”*.

Considerato

- che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

- che il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal DL 111/2021, prevede che *dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*

-che il decreto-legge 11 settembre, n. 122 prevede che *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde*

COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti”.

- che le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione Tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105”. La certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

- che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni relative al possesso/validità del GP per il personale scolastico

- che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

DELEGA

Il Sig. GIOSI AURELIO nato a MARCELLINA il 14-04-61 dipendente di codesta istituzione scolastica ad effettuare le verifiche del possesso e validità del green pass del personale in servizio presso l’istituto attenendosi alle seguenti disposizioni:

- La verifica avverrà mediante la app “Verifica C19” installata su dispositivi mobili messi a disposizione dall’Istituzione scolastica. Il trattamento dei dati segue la normativa vigente sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del D. Lgs 101/2018. La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:
 - a) su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
 - b) l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni nel pieno rispetto della privacy

La verifica potrà avvenire anche mediante interrogazione del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della prevista interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, consentirà il prescritto controllo sul possesso/validità del GP


- La verifica con l'app potrà essere omessa, sino a nuove indicazioni, se l'interessato esibisce una certificazione medica di esenzione della vaccinazione sulla cui idoneità dovrà essere consultato il personale amministrativo allo scopo incaricato.
- La registrazione della avvenuta verifica dovrà indicare solo la validità della certificazione, la data e l'ora della verifica e non dovrà riportare ulteriori informazioni
- Oltre alla verifica, nelle modalità indicate, non devono essere richieste in alcun modo ulteriori informazioni agli interessati. Per le persone delle quali non si conosce l'identità sarà richiesta l'esibizione del documento personale
- Le informazioni raccolte relativamente agli esiti della verifica dei green pass sono riservate e possono essere comunicate soltanto al dirigente e al personale autorizzato
- La registrazione degli esiti della verifica deve essere fatta personalmente dal delegato alla verifica curando che sia mantenuta riservata la posizione di qualunque altro dipendente soggetto a controllo
- L'elenco con gli esiti delle verifiche deve essere custodito in modo riservato in modo che non possa essere consultato senza autorizzazione (non lasciare mai, l'elenco incustodito o visibile ad altri)
- Ove si avesse un sospetto sulla autenticità di un green pass o sul reale intestatario dello stesso dovrà essere fatta una immediata segnalazione al dirigente scolastico o, in assenza al suo sostituto.
- Ove l'esito della verifica fosse negativo o il personale risultasse sprovvisto di Green pass o di certificazione di esenzione, deve essere immediatamente avvertito il dirigente scolastico o il suo sostituto.
- All'esito della verifica quotidiana, la S.V. è tenuta a darne contestuale comunicazione al dirigente scolastico tramite l'apposita modulistica (report giornaliero incaricato alla verifica).

Si evidenzia che nel trattamento di dati personali, anche di natura particolare o sensibile, autorizzati con la presente delega dovranno sempre essere rispettate le disposizioni presenti nel Regolamento UE 679/2016, nel D. Lgs 196/2003 e le diverse istruzioni impartite al personale. Con riferimento al trattamento dati, per quanto qui non espressamente indicato, si rinvia all'atto di designazione a soggetto autorizzato al trattamento (ALLEGATO 1) nonché all'informativa sul trattamento dati del personale scolastico a suo tempo già fornita e pubblicata sul sito della scuola alla sezione "privacy".


La presente delega di funzioni è valida fino al 31/12/2021 con possibilità di proroga.

Marcellina, 13/09/21

Il Dirigente Scolastico



Firma del delegato per presa visione e accettazione



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA
Via Manzoni, 3 - 00010 MARCELLINA Tel. 0774 424464 - Fax 0774 429868 - Distretto 33
Codice Meccanografico RMIC8AS009 - Codice Fiscale 86000200583 – Codice univoco UF8Y3G
rmic8as009@pec.istruzione.it - rmic8as009@istruzione.it – www.icmarcellina.edu.it

Ai Collaboratori Scolastici

- Bova Nazzarena

Oggetto: delega per la verifica del possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico

Il Dirigente Scolastico

Visti

il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante *“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*;

la Nota M.I. del 13/8/2021, n. 1237 con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico*;

la nota MI del 30/8/2021 n. 1260, *Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti*;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.

Considerato

- che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

- che il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal DL 111/2021, prevede che *dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*

-che il decreto-legge 11 settembre, n. 122 prevede che *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede*

alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti".

- che le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione Tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105". La certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

- che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni relative al possesso/validità del GP per il personale scolastico

- che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

DELEGA

Il Sig. BOVA NAZZARENO nato a VIBO VALENTIA il 03-02-1983 dipendente di codesta istituzione scolastica ad effettuare le verifiche del possesso e validità del green pass del personale in servizio presso l'istituto attenendosi alle seguenti disposizioni:

- La verifica avverrà mediante la app "Verifica C19" installata su dispositivi mobili messi a disposizione dall'Istituzione scolastica. Il trattamento dei dati segue la normativa vigente sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del D. Lgs 101/2018. La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:
 - a) su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
 - b) l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni nel pieno rispetto della privacy

La verifica potrà avvenire anche mediante interrogazione del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della prevista interoperabilità con il


- La verifica con l'app potrà essere omessa, sino a nuove indicazioni, se l'interessato esibisce una certificazione medica di esenzione della vaccinazione sulla cui idoneità dovrà essere consultato il personale amministrativo allo scopo incaricato.
- La registrazione della avvenuta verifica dovrà indicare solo la validità della certificazione, la data e l'ora della verifica e non dovrà riportare ulteriori informazioni
- Oltre alla verifica, nelle modalità indicate, non devono essere richieste in alcun modo ulteriori informazioni agli interessati. Per le persone delle quali non si conosce l'identità sarà richiesta l'esibizione del documento personale
- Le informazioni raccolte relativamente agli esiti della verifica dei green pass sono riservate e possono essere comunicate soltanto al dirigente e al personale autorizzato
- La registrazione degli esiti della verifica deve essere fatta personalmente dal delegato alla verifica curando che sia mantenuta riservata la posizione di qualunque altro dipendente soggetto a controllo
- L'elenco con gli esiti delle verifiche deve essere custodito in modo riservato in modo che non possa essere consultato senza autorizzazione (non lasciare mai, l'elenco incustodito o visibile ad altri)
- Ove si avesse un sospetto sulla autenticità di un green pass o sul reale intestatario dello stesso dovrà essere fatta una immediata segnalazione al dirigente scolastico o, in assenza al suo sostituto.
- Ove l'esito della verifica fosse negativo o il personale risultasse sprovvisto di Green pass o di certificazione di esenzione, deve essere immediatamente avvertito il dirigente scolastico o il suo sostituto.
- All'esito della verifica quotidiana, la S.V. è tenuta a darne contestuale comunicazione al dirigente scolastico tramite l'apposita modulistica (report giornaliero incaricato alla verifica).

Si evidenzia che nel trattamento di dati personali, anche di natura particolare o sensibile, autorizzati con la presente delega dovranno sempre essere rispettate le disposizioni presenti nel Regolamento UE 679/2016, nel D. Lgs 196/2003 e le diverse istruzioni impartite al personale. Con riferimento al trattamento dati, per quanto qui non espressamente indicato, si rinvia all'atto di designazione a soggetto autorizzato al trattamento (ALLEGATO 1) nonché all'informativa sul trattamento dati del personale scolastico a suo tempo già fornita e pubblicata sul sito della scuola alla sezione "privacy".

La presente delega di funzioni è valida fino al 31/12/2021 con possibilità di proroga.

Marcellina, 04/10/21

Il Dirigente Scolastico



Firma del delegato per presa visione e accettazione

Marcellina Bui